



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità delle procedure di bonifica dei progetti di bonifica nei siti di interesse nazionale;
- Vista la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" che, all'articolo 114, comma 24, individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Napoli Bagnoli – Coroglio (aree industriali)" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto Ministeriale del 31 agosto 2001 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Napoli Bagnoli – Coroglio (aree industriali)";
- Visto il Decreto Ministeriale dell'8 agosto 2014 di ripermimetrazione del sito di interesse nazionale di "Napoli Bagnoli – Coroglio (aree industriali)";
- Visti i risultati dell'attività di caratterizzazione ambientale dell'area Cementir SpA trasmessi dall'ARPA Campania – Dipartimento Provinciale di Napoli con le note del 16 febbraio 2009 con protocollo n. 1712, del 15 febbraio 2010 con protocollo n. 5004, del 15 novembre 2010 con protocollo n. 41730, del 16 febbraio 2011 con protocollo n. 5232, rispettivamente acquisite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 3999/QdV/DI del 24 febbraio 2009, n. 3587/QdV/DI del 22 febbraio 2010, n. 30314/TRI/DI del 24 novembre 2010, n. 5252/TRI/DI del 17 febbraio 2011;
- Visto il "Progetto di bonifica delle acque di falda sotterranee" trasmesso da Cementir Italia SpA con nota del 2 settembre 2013 con protocollo n. 960, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 47587/TRI del 10 settembre 2013;
- Visto il parere sul "Progetto di bonifica delle acque di falda sotterranee" trasmesso da ISPRA con nota del 4 dicembre 2013 con protocollo n. 48871, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 57325/TRI del 4 dicembre 2013;
- Vista la documentazione integrativa al "Progetto di bonifica delle acque di falda sotterranee" trasmessa da Cementir Italia SpA con nota del 22 maggio 2014 con protocollo n. 487, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 14644/TRI del 28 maggio 2014;
- Vista la nota dell'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della Corte dei Conti del 25 giugno 2014, acquisita dal

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17467/TRI del 26 giugno 2014, relativa alla tipologia degli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'articolo 3 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

- Visto il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 10 luglio 2014, approvato con Decreto della Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 5177/TRI/DI/B del 14 luglio 2014, che ha dichiarato approvabile con prescrizioni il "Progetto di bonifica delle acque di falda sotterranee" trasmesso da Cementir Italia SpA con nota del 2 settembre 2013 con protocollo n. 960, così come integrato dalla documentazione trasmessa da Cementir Italia SpA con nota del 22 maggio 2014 con protocollo n. 487;
- Vista la nota della Regione Campania del 19 gennaio 2016 con protocollo n. 33485, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 736/STA del 19 gennaio 2016 nella quale si comunica che gli interventi ricompresi nel "Progetto di bonifica delle acque di falda sotterranee" non devono essere sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA;
- Vista la nota di Cementir Italia SpA e di BASI 15 srl del 10 febbraio 2016 con protocollo n. 75, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 2380/STA dell'11 febbraio 2016, nella quale si comunica che le aree immobiliari interessate dagli interventi contenuti nel "Progetto di bonifica delle acque di falda sotterranee" sono di proprietà di BASI 15 srl in seguito di un atto di scissione del 22 luglio 2015 e che, di conseguenza, BASI 15 srl chiede di subentrare nel procedimento di bonifica e di essere autorizzata a svolgere le relative rimanenti attività;
- Visto il parere del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 15 aprile 2016 con protocollo n. 106443, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 7694/STA del 28 aprile 2016;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il "Progetto di bonifica delle acque di falda sotterranee" trasmesso da Cementir Italia SpA con nota del 2 settembre 2013 con protocollo n. 960, così come integrato dalla documentazione trasmessa da Cementir Italia SpA con nota del 22 maggio 2014 con protocollo n. 487, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 1. al fine di accertare l'assenza di contaminazione, la campagna di monitoraggio delle acque di falda dovrà interessare tutti i pozzi presenti nell'area oggetto di indagine;
 2. le modalità e la frequenza del monitoraggio dovranno essere concordate con la competente Autorità locale di controllo;
 3. ARPA Campania è incaricata di coordinare le attività di monitoraggio effettuate dall'Azienda, valutarne gli esiti e trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e agli Enti locali competenti la sintesi delle valutazioni effettuate.
2. È autorizzata la realizzazione degli interventi indicati nel Progetto definitivo di bonifica di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità previste.
3. Resta salvo l'obbligo di BASI srl di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici.
4. La corretta esecuzione e il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Napoli mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica

predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 10 luglio 2014.

ART. 2

1. I lavori previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto e dovranno rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma presente nel Progetto medesimo.

ART. 3

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, BASI srl, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1, ne dovrà dare comunicazione alla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e imprevisti punti da sottoporre a emungimento e/o comunque fossero emunte ulteriori quantità di acqua rispetto a quelle previste nel Progetto di cui all'articolo 1, comma 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta da BASI srl un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovrà essere prestata una fidejussione bancaria a cura di BASI srl a favore della Regione Campania, per una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento previsto nel Progetto, pari a 126.767,00 euro (centoventiseimila e settecentosessantasette euro).

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gaia Checucci

